



Pac Service S.p.A.

Società del Gruppo RDM



Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ai sensi del
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n° 231
(Versione 1 anno 2021)

Approvato da Consiglio di Amministrazione in data 28/04/2021

CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Definizioni	4
Premessa	6
Struttura del Documento	6
Destinatari	6
PARTE GENERALE	8
1. Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231	8
2. La Responsabilità Amministrativa dell'Ente: Presupposti ed Esonero	8
3. I reati previsti dal D. Lgs 231/2001	10
4. Le Sanzioni	10
5. Il Modello di Pac Service	12
A. <i>Finalità</i>	12
B. <i>Obiettivi</i>	12
C. <i>Metodologia seguita per la predisposizione</i>	12
D. <i>Elementi costitutivi</i>	13
E. <i>Attuazione</i>	15
F. <i>Modalità di Aggiornamento</i>	16
G. <i>Profili di rischio e attività sensibili</i>	16
ORGANISMO DI VIGILANZA	18
A. <i>Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza</i>	18
B. <i>Composizione dell'Organismo di Vigilanza</i>	18
C. <i>Istituzione e nomina dell'Organismo di Vigilanza</i>	18
D. <i>Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza</i>	20
E. <i>Attività e Reporting dell'OdV</i>	21
F. <i>Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi</i>	21
G. <i>Modalità delle segnalazioni</i>	23
H. <i>Trattamento delle segnalazioni</i>	24
INFORMAZIONE E FORMAZIONE AI DIPENDENTI E COLLABORATORI	25
A. <i>Comunicazione</i>	25
B. <i>Formazione</i>	25
SISTEMA SANZIONATORIO	26

A. <i>Principi generali</i>	26
B. <i>Misure nei confronti di Operai, Impiegati e Quadri.</i>	27
C. <i>Misure nei confronti dei Dirigenti</i>	27
D. <i>Misure nei confronti degli Amministratori</i>	28
E. <i>Misure nei confronti dei Sindaci</i>	28
F. <i>Misure nei confronti di Consulenti e Partner/Fornitori.</i>	28
PARTI SPECIALI	29
(ad esclusivo uso interno)	29
ALLEGATO 1 – Codice Etico Gruppo RDM	30
(pubblicato anche su sito www.rdmgroup.com)	30
ALLEGATO B – PROTOCOLLI	31
(Ad esclusivo uso interno)	31
I Protocolli	32
Struttura dei Protocolli	33
Allegato C – Elenco dei Reati nel D.Lgs.231/01	34

DEFINIZIONI

Area a rischio reato o Attività sensibile: il processo, l'operazione, l'atto ovvero l'insieme di operazioni e atti, che possono esporre la Società al rischio di commissione di un Reato.

Controllante: Reno De Medici S.p.A., quotata presso il Mercato Gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel segmento Star e Capogruppo del Gruppo RDM.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società.

Codice Etico Gruppo RDM: il documento che contiene i principi generali di comportamento cui tutte le Società del Gruppo RDM devono attenersi e alla cui violazione sono connesse misure sanzionatorie. Il Codice Etico, predisposto da Reno De Medici S.p.A. ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, è stato adottato da Pac Service S.p.A.

Controllate: Le società controllate da Reno De Medici S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Consulenti: coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale (compresi gli *outsourcer* a cui sono affidate specifiche attività).

Decreto o D.Lgs. 231/01: decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

Delega interna: attribuzione interna di responsabilità e poteri connessi alla funzione, riflessi nell'organigramma e nel sistema di comunicazioni organizzative, che per il loro esercizio non necessitano di procura notarile.

Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari: l'esponente aziendale di cui all'art.154-bis del TUF nominato da Reno De Medici S.p.A.

Destinatari: i soggetti a cui si applicano le disposizioni del Codice Etico e, in particolare: Dipendenti, Collaboratori, Agenti, Consulenti, Amministratori, Mandatari, Procuratori, ed altri soggetti con cui la società entri in contatto durante lo svolgimento di relazioni di affari.

Ente: i soggetti, diversi dalle presone fisiche, considerati dall'art. 1 D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Fornitori: i fornitori di beni e servizi.

Gruppo o Gruppo RDM: Il Gruppo societario cui appartiene Pac Service S.p.A.

Linee Guida: Le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs.231/01, predisposte da Confindustria e approvate da Ministero di Giustizia. Ultimo aggiornamento di tale documento avvenuto in data 21 luglio 2014.

Modello: il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/2001 adottato da Pac Service S.p.A.. ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto e ritenuto idoneo a prevenire la realizzazione dei Reati da parte di soggetto apicale o subordinato, così come descritto dal presente documento e relativi allegati.

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo interno di controllo, di composizione uni personale, istituito ai sensi del decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, curandone i relativi aggiornamenti e del Codice Etico.

P.A. o Pubblica Amministrazione (centrale, periferica e locale): la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio e i funzionari (es. i concessionari di un pubblico servizio). A titolo meramente esemplificativo ed avendo ri-

guardo all'operatività della Società si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: i) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni; ii) i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni; (iii) gli Enti Pubblici non economici (INPS, ENASARCO, INAIL, ISTAT).

Partner: Controparti contrattuali con cui Pac Service S.p.A. addivenga a forme di collaborazione contrattualmente regolate.

Procura: Negozio giuridico unilaterale, formalizzato dinanzi ad un notaio, con il quale Pac Service S.p.A. conferisce ad un terzo il potere di rappresentarla in tutti gli atti giuridici o solo per un determinato negozio o atto.

Protocollo/Procedura: la misura organizzativa, per la prevenzione dei reati e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nei processi.

Reati o il Reato: la fattispecie dei reati, o il singolo reato, a cui si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.

Responsabilità amministrativa: responsabilità a carico dell'Ente qualora sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi.

Pac Service S.p.A.: la Società.

Sistema Disciplinare: l'insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello.

Soggetto in posizione apicale: persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persona fisica che eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente ovvero che detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società.

Sottoposto: persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Società: Pac Service S.p.A.

PREMESSA

Pac Service S.p.A. è una società appartenente al Gruppo RDM la cui attività consiste nel taglio, lavorazione e commercio di cartoncino ed articoli affini per il packaging, l'editoria, la grafica, la cosmesi, il settore alimentare.

Con il presente documento Pac Service S.p.A. ha assunto la decisione di adottare un proprio Modello di Organizzazione Gestione e di Controllo (nel seguito solo il "Modello"), in aderenza alla disciplina della responsabilità amministrativa delle società per taluni reati, introdotta con il Decreto Legislativo n.231 del 8 giugno 2001(in seguito anche solo il "Decreto").

Il Modello vuole essere un idoneo ed efficace strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Pac Service S.p.A. (in seguito anche solo la "Società"), affinché perseguano, nell'espletamento delle proprie attività, obiettivi di liceità, trasparenza, correttezza ed etica nella conduzione degli affari ed in generale, di tutti i processi aziendali.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento è strutturato in due parti:

1. PARTE GENERALE, in cui sono illustrati:
 - i contenuti del Decreto ed è fornita una panoramica sugli elementi del sistema di controllo adottato dalla Società per prevenire la commissione, dei reati nell'ambito della propria attività;
 - i requisiti, la composizione, le funzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza (OdV);
 - le modalità di Informazione e Formazione dei dipendenti/collaboratori/soggetti terzi per la puntuale applicazione dei principi del Modello;
 - il Sistema Sanzionatorio da applicare in caso di riscontro degli illeciti;
2. PARTE SPECIALE, ove sono elencate le "Aree sensibili", le specifiche regole di condotta che tutti i soggetti sono tenuti ad osservare al fine di evitare l'insorgenza della responsabilità amministrativa della Società ed a prevenire, o almeno ridurre in maniera significativa, la probabilità di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto;

Integrano le due Parti, sopra enunciate i seguenti ALLEGATI:

- CODICE ETICO DEL GRUPPO RDM;
- PROTOCOLLI adottati a prevenzione dei reati ex D. Lgs.231/2001;
- ELENCO AGGIORNATO DI TUTTI REATI PREVISTI NEL DECRETO.

DESTINATARI

Il presente Modello è indirizzato a tutto il personale di Pac Service S.p.A. e, in particolare, a quanti svolgono le attività sensibili ai fini dei reati presupposto. Le prescrizioni del presente Modello devono pertanto essere rispettate da parte di tutto il personale dirigente ed in generale da tutti soggetti che svolgono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione e da soggetti (cd. soggetti apicali) nonché da tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti apicali (cd. soggetti sottoposti).

La Società richiede inoltre anche a tutti i fornitori, collaboratori esterni, consulenti e partner commerciali (di seguito solo "Terzi") il rispetto dei principi comportamentali indicati nel Modello e nel Codice Etico del Gruppo RDM, adottato ed ivi allegato. E' quindi previsto la sottoscrizione da parte dei Terzi di apposite clausole contrattuali e/o il rilascio di dichiarazione sostitutiva inerente l'assenza a carico dello stesso di

condanne emesse ai sensi del D.Lgs.231/2001. Il Modello è consultabile anche sul sito internet della Società <https://pacservice.it/>.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (D. Lgs. 231/2001) recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge Delega del 29 settembre 2000, n. 300”*, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa¹ a carico degli Enti collettivi² per alcuni tipi di reato, commessi nell'interesse o a vantaggio della Società da parte di:

- Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale (c.d. Soggetto Apicale);
- Persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso oppure da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza delle persone che ricoprono posizioni apicali nell'Ente (c.d. Soggetto Sottoposto).

La responsabilità amministrativa degli Enti ha sostanzialmente natura penale poiché:

- E' derivante da un reato;
- Viene accertata con procedimento penale;
- Comporta l'applicazione di sanzioni irrogabili all'Ente, distinguibili in quattro tipologie:
 - (1) sanzioni pecuniarie: applicabili per tutti gli illeciti amministrativi e determinate attraverso un sistema di quote;
 - (2) Sanzioni interdittive: applicabili solo nel caso in cui la responsabilità dell'Ente deriva da un reato presupposto per la quale è stata espressamente prevista e se ricorrono particolari condizioni (vedi infra par. 6);
 - (3) Pubblicazione della sentenza: applicabile quando è irrorata una sanzione interdittiva;
 - (4) Confisca e sequestro preventivo: la confisca è disposta nei confronti dell'Ente con la sentenza di condanna ed ha per oggetto il prezzo o profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, ovvero somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o profitto del reato (c.d. confisca per equivalente). Il sequestro preventivo è invece possibile come misura cautelare funzionale alla confisca per equivalente

La responsabilità dell'Ente è comunque autonoma poiché va ad aggiungersi a quella della persona fisica, che ha materialmente realizzato il fatto illecito. E' configurabile al responsabilità ai sensi del suddetto Decreto anche in relazione a reati commessi all'estero dall'Ente che abbia la sede principale in Italia, qualora per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

2. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE: PRESUPPOSTI ED ESONERO

La responsabilità amministrativa dell'Ente si fonda sul principio di legalità, sulla base del quale sussiste la responsabilità a carico dell'Ente solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge che sia già in vigore al momento della realizzazione del fatto costituente reati ai sensi dell'art. 2 del Decreto.

¹ La Relazione illustrativa al Decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia.*

² Si intendono tutti gli Enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica.

Si configura la responsabilità amministrativa dipendente da reato qualora sussistano i seguenti presupposti di natura oggettiva (art. 5 del Decreto) e soggettiva (art. 6 e 7 del Decreto):

- 1) Commissione di uno dei reati espressamente previsti nel Decreto;
- 2) Commissione del reato nell'interesse o vantaggio dell'Ente, intendendo con tale espressione due condizioni distinte: una riguardante la finalità della condotta criminosa³ e l'altra relativa ai suoi effetti⁴;
- 3) Commissione del reato da parte di una persona fisica che ricoprendo determinati ruoli, anche di fatto, all'interno dell'organizzazione ha un rapporto qualificato con l'Ente ed è identificato come soggetto apicale o come soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di un soggetto Apicale;
- 4) Sussistenza della colpevolezza dell'Ente, da intendersi come la possibilità di rimproverare all'Ente una condotta anti-giuridica, posta in essere mediante scelte aziendali consapevoli o, quantomeno, consistente nell'inosservanza degli obblighi, di cui al Decreto, di predisporre adeguate misure preventive (adozione del Modello prima della commissione del reato) nonché di controllo e di vigilanza.

In funzione che il reato sia commesso da un soggetto apicale o da un soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza del soggetto apicale, l'attribuzione della responsabilità all'Ente presenta peculiarità differenti.

Nel caso in cui l'autore del reato è un soggetto Apicale, la responsabilità dell'Ente è presunta ma non ha carattere assoluto. L'Ente per essere esonerato da tale responsabilità deve provare di aver rispettato tutte e quattro le seguenti condizioni, indicate all'art. 6 comma 1:

- 1) Di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione di Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- 2) Di avere affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- 3) Che la persona fisica in posizione apicale abbia commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato;
- 4) Che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo preposto a questa funzione.

Nel caso invece l'autore del reato è un soggetto sottoposto, è configurabile la responsabilità amministrativa dell'Ente dipendente da reato solo nell'ipotesi di violazione degli obblighi di direzione e vigilanza.

L'onere della prova è, in questo caso, in capo al Pubblico Ministero. Quest'ultimo è oltre a dimostrare gli elementi oggettivi della responsabilità dell'Ente:

- a) Deve fornire la prova che la commissione del reato è dovuta all'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza;
- b) Deve dimostrare la mancata adozione ovvero la mancata attuazione del Modello da parte dell'Ente.

Per sottrarsi a tale responsabilità, l'Ente deve provare:

- Che l'autore del reato ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 co. 2 del Decreto);

³ La condotta è infatti posta nell'interesse dell'Ente quando è finalizzata, da una valutazione *ex ante* a conseguire una data utilità per l'Ente medesimo, a prescindere dalla concreta realizzazione o meno di un qualche beneficio.

⁴ Il vantaggio per l'Ente si realizza qualora il soggetto autore del reato abbia determinato con la sua condotta un profitto in favore dell'Ente, indipendentemente dalla finalità perseguita.

- Che ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di organizzazione, gestione e di controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati della specie di quello realizzato (art. 7 co. 2 del Decreto).

3. I REATI PREVISTI DAL D. LGS 231/2001

I reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 sono soggetti a continue variazioni e integrazioni effettuate nel corso del tempo per mezzo di nuovi interventi legislativi. Il D. Lgs. 231/2001 prende in esame una eterogenea tipologia di specifici reati (dolosi e colposi) e non tutte le predette figure criminose possono essere in realtà ipotizzate come realizzabili nello svolgimento dell'attività sociale tipica posta in essere dalla Società.

Quelle che concretamente possono risultare “rilevanti”, in quanto realizzabili da parte di soggetti qualificati che appartengono alla struttura gestionale e amministrativa della Società nell'esercizio specifico dell'attività d'impresa, verranno esaminate e trattate in modo specifico ed approfondito nelle “Parti speciali” del presente Modello.

Ai fini di completezza, si riporta in **Allegato C** del presente documento l'attuale tipologia di reati destinati a comporre il regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti.

4. LE SANZIONI

Le sanzioni applicabili per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono indeterminate nella legge delega n. 300/2000 e sono suddivise in quattro categorie:

1. Sanzioni pecuniarie: sono applicate per tutti gli illeciti amministrativi e sono determinate attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra il minimo di 258 euro a il massimo di 1.549 euro. Il giudice determina il numero di quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo, invece, della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente al fine di assicurare l'efficacia delle sanzioni;

2. Sanzioni interdittive: sono applicate solo nel caso in cui la responsabilità dell'Ente derivi da un reato presupposto per la quale essa è prevista espressamente tale tipo di sanzione e solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (i) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o sottoposti. La commissione del reato è stata altresì determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; (ii) in caso di reiterazione degli illeciti. L'art. 9 del Decreto prevede, l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il giudice stabilisce quale sanzione interdittiva applicare e per quale durata. Inoltre in questi casi può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna ed in alcuni casi, può disporre, piuttosto che l'applicazione della sanzione, la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Tali sanzioni non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'Ente ha posto in essere tutte le seguenti condizioni: (a) ha risarcito integralmente il danno o ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose o comunque si è adoperato in tal senso; (b) ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione ed attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie verificatosi; (c) ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

3. Pubblicazione della sentenza: è applicata, come anticipato, nei confronti dell'Ente quando è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune dove l'Ente ha la sede.

4. Confisca e sequestro preventivo: La sanzione della confisca (art. 19) viene disposta nei confronti della Società con la sentenza di condanna. La confisca è disposta per privare il colpevole di qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale. La confisca del prezzo o del profitto del reato⁵ tutela in ogni caso i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può ad avere oggetto somme di denaro o beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente). Tale tipologia è prevista per i casi in cui i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato non siano aggredibili per qualsiasi ragione.

⁵ Non esiste una definizione legislativa dell'ammontare del prezzo o del profitto del reato. In base alla giurisprudenza nel contesto di un'attività totalmente illecita, il profitto comprende qualsiasi cosa che costituisce conseguenza economica immediata dell'altro. Nel caso invece di un'attività che in sé sarebbe lecita, il profitto tratto dall'agente non è totalmente ricollegabile alla condotta penalmente sanzionata; pertanto il profitto del reato confiscabile non corrisponde a qualsiasi prestazione percepita in esecuzione dell'attività ma solo al vantaggio economico derivante dal fatto illecito (Cassazione Penale 22 febbraio 2012, n. 20976).

5. IL MODELLO DI PAC SERVICE

A. FINALITÀ

Il Modello ha la finalità di creare un sistema strutturato ed organizzato, composto da norme di comportamento, regole decisionali, di gestione e controllo nonché procedure in grado di presidiare nello specifico i rischi di commissione dei reati del Decreto nell'ambito dei processi di business della Pac Service S.p.A. Il Modello vuole quindi essere lo strumento per diffondere a tutti i livelli aziendale le regole di comportamentali e le procedure/protocolli istituiti, ribadendo che eventuali inosservanze e/o violazioni sono sanzionate dalla stessa Società in quanto contrarie, oltre alle disposizioni di legge, anche ai principi etico – sociali cui intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale.

B. OBIETTIVI

Gli obiettivi del presente Modello attengono alle seguenti sfere:

- **liceità**, intesa nei termini di garanzie dell'esercizio delle attività proprie della Società nel rispetto delle Norme, Leggi e Regolamenti applicabili;
- **etica**, quale elemento cardine del buon governo e di corretto assolvimento degli obiettivi della Società, anche in relazione al proprio ruolo sociale;
- **trasparenza**, relativa alla piena e corretta circolazione delle informazioni e tracciabilità sia all'interno della Società che tra la Società e gli interlocutori esterni;
- **efficacia delle azioni**, mediante la puntuale esecuzione e rispetto di codici, regolamenti, procedure, policy, istruzioni operative e di controllo, adottate dalla Società.

C. METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE

La predisposizione del presente documento è avvenuta tenuto conto delle Linee Guida di Confindustria, delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza e dalla Controllante nonché dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nel centro di taglio. Nello specifico, si è provveduto a svolgere un'analisi preliminare del contesto aziendale, identificando il sistema di deleghe e procure ed esaminando la documentazione esistente inerente il centro di taglio (es. organigramma, procedure ed istruzioni esistenti etc.).

In generale, la predisposizione del Modello avviene, in aderenza a quanto previsto all'art. 6 comma 2 lett. a) del Decreto, procedendo a:

1) Mappare le aree/processi/singole attività a rischio-reato

Si sono individuate le **aree** che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte dalla Società, risultano interessate dal potenziale compimento di taluno dei reati contemplati dalla norma.

Si sono quindi rilevati i **processi e le singole attività aziendali** che potrebbero integrare le condotte di reato (c.d. **attività sensibili**) e/o quelle nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati (c.d. **attività strumentali**).

2) Identificazione dell'Elenco dei rischi - reato

Si è determinata la **sussistenza del rischio – reato** e si sono definite, quindi, per ciascun reato, potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività aziendale, le occasioni, le finalità e le possibili modalità di commissione della condotta.

3) Valutazione delle misure preventive esistenti

Si sono analizzati i **presidi di controllo interno esistenti ed operanti** nelle aree/ processi/attività identificate e ritenute a rischio, al fine di formulare il successivo giudizio di idoneità dello stesso ai fini della prevenzione dei rischi di reato. In tale fase, si sono quindi utilizzate le informazioni e la documentazione fornita dalle strutture aziendali nonché considerate le norme di comportamento e modalità operative e di controllo definite in apposite procedure della Controllante, tenuto conto dei servizi generali erogati da quest'ultima alla Società. Si è quindi provveduto a **delineare i presidi di controllo da integrare e/o implementare** (cd. *gap analysis*).

4) Identificazione dei principi del sistema di controllo preventivo

Il sistema di controllo preventivo è basato sui seguenti principi:

- Livelli autorizzativi e di spesa definiti nell'ambito delle attività che caratterizzano i processi aziendali;
- Divisione dei compiti, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione nei processi sensibili e strumentali identificati;
- Attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza ai fini di valutare e verificare l'efficacia e corretto funzionamento del Modello;
- Adozione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di violazioni delle norme e delle procedure previste nel Modello;
- Definizione di protocolli e procedure al cui interno siano identificati le attività di impresa e di criteri idonei a prevenire la realizzazione dei reati.

D. ELEMENTI COSTITUTIVI

Conformemente a quanto previsto anche dalle Linee Guida, sono stati quindi definiti, quali **elementi qualificabili come costitutivi del presente Modello**:

- a) **Lo Statuto della Società;**
- b) **Il Codice Etico del Gruppo RDM:**

Tale **Codice costituisce parte essenziale del presente Modello**. Pertanto la Società ha provveduto ad adottare il Codice Etico della Controllante. All'interno del Codice Etico sono espressi i principi etici fondamentali (quali ad esempio, lealtà, correttezza, responsabilità, rispetto delle leggi e regolamenti vigenti) che permeano ogni processo del lavoro quotidiano e costituiscono gli elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento dell'attività della Società a ogni livello. Il Codice Etico è consegnato a tutti i lavoratori dipendenti ed ai collaboratori della Società. I contratti di fornitura, collaborazione e, in generale, tutti quelli aventi per oggetto le relazioni di affari con la Società prevedono l'esplicito riferimento al Codice Etico, la cui inosservanza potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

c) **Il sistema di deleghe di poteri e di procure esistenti:**

L'**Amministratore delegato** è investito di tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione della Società. E' invece necessaria la **preventiva autorizzazione dei soci** per il compimento di specifiche operazioni, previste in Statuto.

Le modalità di firma sociale per atti, contratti, documenti e corrispondenza esterna ed interna sono inoltre formalizzate all'interno delle **procure**.

d) **Il sistema organizzativo aziendale**

Il sistema organizzativo della Società (strutture/posizioni organizzative ed aree di responsabilità) è rappresentato nell'**organigramma** che costituisce parte integrante del presente Modello.

L'organigramma aziendale viene diffuso e portato a conoscenza della struttura mediante pubblicazione sulle bacheche e nella rete aziendale interna.

Ad integrazione/modifica della propria struttura organizzativa, la Società emette appositi **annunci organizzativi** che comunica via e-mail o espone in apposita bacheca a tutti i dipendenti e che vengono recepiti nell'organigramma aziendale.

e) Il sistema di Protocolli e Procedure

I **Protocolli** contengono la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato, attraverso un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del relativo sistema di prevenzione del rischio. Essi rispondono, tra l'altro, all'esigenza di documentare e rendere verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde consentirne la tracciabilità.

I Protocolli sono **parte integrante del Modello** e sono allegati al presente documento (Allegato B).

Le **Procedure aziendali** della Società contengono la descrizione del sistema d'organizzazione, gestione e controllo esistente ed utilizzato all'interno del centro di taglio nonché sono finalizzate anche alla prevenzione di condotte illecite individuate dal Decreto.

Le procedure sono divulgate con i mezzi ritenuti più idonei ai soggetti coinvolti e sono archiviate in apposito archivio documentale in cartaceo e nella rete aziendale.

f) Il sistema di gestione della qualità:

Il sistema è composto da procedure per la pianificazione e la gestione delle attività che impattano sulla qualità dei prodotti e sul business della Società.

La Società è in possesso di **certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: 2015**.

g) Il sistema di gestione della salute e sicurezza:

Il sistema include la struttura organizzativa dedicata alla gestione delle tematiche inerenti alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le procedure ed istruzioni per la prevenzione dei rischi evidenziati nel Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Il Datore di Lavoro ha proceduto alla nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

La Società ha adottato un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in aderenza alle linee guida UNI – Inail. Tale sistema è periodicamente verificato da Ente Terzo.

h) Il sistema di gestione per l'ambiente:

L'Amministratore delegato conferisce apposito incarico a soggetti (interni o esterni) in possesso di requisiti tecnici- professionali per l'attuazione delle disposizioni di legge cogenti in materia di tutela dell'ambiente.

i) Il sistema disciplinare ai sensi del CCNL:

A tal riguardo si rimanda all'apposita sezione del Modello.

Ad indirizzare e governare la formazione ed attuazione delle decisioni in relazione agli illeciti da prevenire ed a consentire una adeguata ed efficace gestione delle misure operative, decisionali e di controllo, **concorrono i seguenti documenti predisposti dalla Controllante:**

- j) **Le procedure amministrativo – contabili** predisposte dal Dirigente Preposto ai sensi della Legge 262/2005 ed applicabili alla Società in funzione delle attività svolte;
- k) Il **Manuale di Gruppo per la redazione del bilancio e le procedure di Gruppo** rilasciate dalle funzioni direttive della Capogruppo;
- l) Le **linee guida di Gruppo** ai fini della corretta gestione dei processi amministrativi contabili;
- m) La **procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni rilevanti e privilegiate e per la tenuta ed aggiornamento degli elenchi delle persone che hanno accesso ad informazioni rilevanti e privilegiate**;
- n) Il **Codice Internal Dealing**;
- o) Il **Regolamento dell’Organismo di Vigilanza**;
- p) La **procedura Whistleblowing**;
- q) Il **Codice di Comportamento per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e verso i Terzi**.
- r) Le **procedure manuali ed informatiche a supporto dei sistemi informativi**, ad oggi esistenti, nonché i relativi **Regolamenti sull’utilizzo dei dispositivi informatici**;
- s) La **policy Antitrust**;
- t) Il **Manuale privacy**.

E’ bene evidenziare che, anche qualora sia stipulato contratto con la Controllante Reno De Medici S.p.A. avente ad oggetto l’affidamento di alcune attività (e.g. amministrazione personale, gestione servizi informatici, servizi legali) Pac Service S.p.A. è in ogni caso in grado:

- Di assumere ogni decisione nel rispetto della propria autonomia, mantenendo la necessaria responsabilità su tutte le attività, ivi comprese quelle relative ai servizi ottenuti;
- Di mantenere conseguentemente la capacità di controllo circa la congruità dei servizi resi dalla Controllante.

A fronte della stipula di un contratto di service con la Controllante, l’Amministratore delegato verificherà il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l’adeguatezza delle attività prestate dalla Controllante e/o da eventuali altre Società del Gruppo.

Non sono invece regolate da contratti le attività svolte istituzionalmente dalla Controllante in tale sua qualità, tra cui quelle finalizzate a definire le linee strategiche del Gruppo e delle Società che lo compongono e volte a garantire l’uniformità nei processi e nelle azioni.

E. ATTUAZIONE

Agli artt. 6 e 7, il legislatore ha introdotto l’esonero della responsabilità dell’Ente qualora sia in grado di provare, prima della commissione del reato, l’effettiva adozione ed efficace attuazione di un Modello in grado di prevenire la commissione dei reati di quello verificatosi. A tal proposito la Società ha quindi provveduto a nominare un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica al quale è stato affidato il compito di porre in essere una serie di verifiche volte ad appurare:

- (i) il concreto funzionamento del Modello, in termini di congruità e validità delle norme, regole, procedure/protocolli adottate a presidio dei potenziali rischi – reato;
- (ii) l’idoneità dei sistemi di controllo apprestati nel Modello;
- (iii) osservanza dei contenuti del Modello da parte dei destinatari;
- (iv) l’effettiva integrazione/proposta di protocolli ad integrazione di specifiche aree a rischio.

L'efficace e concreta attuazione del Modello è quindi garantita:

- Dalle **periodiche verifiche ed attività di monitoraggio svolte da parte dell'Organismo di Vigilanza**, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti e meglio enunciati nella successiva sezione;
- Dai **soggetti operanti nelle varie funzioni della Società in relazione alle attività svolte ed identificate come a rischio commissione dei reati previsti nel Decreto svolte**. E' infatti compito di tali soggetti non solo osservare ed applicare delle regole contenute nel presente Modello ma anche assicurare che il personale sottoposto alla propria direzione e vigilanza allinei i propri comportamenti alle regole ivi indicate.

F. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- Aggiornamenti normativi;
- Violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno essere desunti da esperienze riguardanti anche altre Società);
- Modifiche della struttura organizzativa della Società, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi;
- Modifiche di minor portata ovvero di tipo formale, quali, ad esempio, l'allineamento dei protocolli a nuove disposizioni organizzative;
- Giurisprudenza e codici di settore con impatto sulla realtà organizzativa ed operativa della Società.

L'aggiornamento e la facoltà di proporre modifiche/integrazioni del Modello, ossia la mera sollecitazione in tal senso e non già la sua diretta attuazione, **spetta all'Organismo di Vigilanza**. Quest'ultimo formalizzerà all'interno di apposita relazione le motivazioni alla base di eventuali proposte di modifiche e/o aggiornamento e/o integrazione del Modello.

La proposta di modifica e la relazione esplicativa saranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Modifiche di minor portata ovvero di tipo formale, quali, ad esempio, l'allineamento dei Protocolli a nuove disposizioni organizzative, possono essere approvate dall'Amministratore delegato. Le suddette variazioni saranno riferite almeno annualmente al Consiglio di Amministrazione.

G. PROFILI DI RISCHIO E ATTIVITÀ SENSIBILI

L'identificazione del profilo di rischio rilevante ai fini del Decreto 231/2001 ha preso avvio dal censimento delle aree e/o processi e dalla conseguente identificazione delle attività aziendali nel cui ambito è possibile la commissione dei reati.

In relazione alla specifica operatività della Società, sono stati ritenuti ipotizzabili **le seguenti fattispecie di reati:**

- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (tipologie di reato contemplate negli articoli 24 e 25);**
- **Reati Societari (tipologie di reato contemplate nell'art. 25-ter);**
- **Reati in materia di Abuso di Informazioni Privilegiate e di Manipolazione del Mercato (tipologie di reato contemplate nell'art 25-sexies);**

- *Reati per la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (tipologie di reato contemplate nell'art. 25 septies);*
- *Reati in materia di criminalità informatica (tipologie di reato contemplate nell'art 24-bis);*
- *Reati ambientali (alcune tipologie di reato contemplate all'art. 25-undecies);*
- *Reati contro la turbata libertà dell'industria e del commercio (tipologia di reato contemplate all'art. 25-bis ed in particolare quella all'art. 515 del c.p.);*
- *Delitti contro la personalità individuale (tipologie contemplate all'art. 25-quinquies e in particolare quella all'art. 603-bis c.p.);*
- *Reati tributari (tipologie di reato contemplate nell'art. 25quinquiesdecies).*

La Società inoltre ha ritenuto opportuno considerare, seppur ai soli fini di completezza poiché non concretamente ritenuti fondatamente ipotizzabili tramite l'esercizio dell'attività sociale, anche i seguenti:

- *Reati in materia di riciclaggio e ricettazione (tipologie di reato contemplate nell'art 25-octies);*
- *Reati in materia di criminalità organizzata e transnazionali (tipologie di reato contemplate rispettivamente nell'art 24-ter e nella Legge del 16 marzo 2006, n. 146);*

In riferimento alle ulteriori fattispecie di reato previste nel Decreto, non si sono invece identificati profili di rischio.

Per ciascuna delle sopra identificate categorie si è provveduto alla predisposizione di **undici "Parti Speciali"** ritenute rilevanti rispetto al contesto in cui opera la Società.

Per ogni Parte Speciale si sono identificati i reati presupposto e si sono descritte le norme di condotta e i controlli attuati dalla Società a presidio del rischio-reato. Si sono quindi predisposti dei Protocolli/procedure, all'interno dei quali sono esplicitati i meccanismi di controllo specifici idonei a prevenire ragionevolmente il verificarsi di comportamenti non conformi alle disposizioni del Decreto

I Protocolli, allegati al presente Modello (si veda **Allegato B**), definiscono le regole di comportamento e le modalità operative cui la Società deve adeguarsi.

ORGANISMO DI VIGILANZA

A. REQUISITI E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, l'Organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, si identifica in un organismo interno all'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Dalla lettera della medesima norma, nonché dalle richiamate Linee guida emesse da Confindustria, emerge che l'Organismo di Vigilanza deve essere necessariamente caratterizzato da:

- *Autonomia ed Indipendenza*: l'OdV non deve essere coinvolto nelle attività gestionali oggetto dei suoi controlli ed avere poteri effettivi di ispezione. Deve inoltre avere a disposizione risorse adeguate con la possibilità di avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti esterni ed anche interni della società nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.
- *Professionalità*: l'OdV deve avere competenze tecnico-professionali per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al Vertice Aziendale Tali caratteristiche, unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio;
- *Continuità di azione*: l'OdV deve (i) vigilare costantemente sul rispetto del Modello; (ii) verificare assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso;(iii) assicurarne il continuo aggiornamento; rappresentare un referente costante per il personale della società.

B. COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La Società ha previsto l'istituzione di un **Organismo di Vigilanza monocratico**, coerentemente alle dimensioni della Società. L'Organismo di Vigilanza è **dotato di poteri di iniziativa e di controllo** sulle attività della Società, **senza disporre di poteri gestionali e/o amministrativi**.

L'Organismo di Vigilanza dispone di **autonomi poteri di spesa** sulla base di una proposta di spesa, approvata dal Consiglio di Amministrazione previa formale comunicazione anche all'Organismo di Vigilanza della Controllata.

L'Organismo di Vigilanza potrà allo stesso modo avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti (di cui al § 6.4) della collaborazione di servizi professionali esterni, dotati di competenze tecniche risorse, umane e operative, idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti necessari.

C. ISTITUZIONE E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza di Pac Service S.p.A. è **istituito e nominato dal Consiglio di Amministrazione** e **resta in carica per il periodo stabilito in sede di nomina**.

La **nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è subordinata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa**. All'atto del conferimento dell'incarico, ciascun soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di incompatibilità quali, a titolo meramente esemplificativo:

- Conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;

- Titolarietà, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società e sui suoi organi decisionali e di controllo;
- Funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza ovvero all’instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- Sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal Decreto o per delitti ad essi assimilabili;
- Condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In generale, le **cause di ineleggibilità** del componente dell’OdV che, qualora sussistenti, comportano la necessaria decadenza dalla carica sono:

- Quelle previste dall’art. 2382 c.c.;
- La condanna a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ai sensi degli
- artt. 444 e ss. c.p.p. e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) Alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - b) A pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - c) Alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 - d) Per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - e) Per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. 61/02;
 - f) Per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - g) Per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
 - h) Coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell’Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall’art. 9 del Decreto;
 - i) Coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall’art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

- j) Coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 *quater* Decreto Legislativo n. 58/1998.

L'Organismo di Vigilanza deve comunicare al Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il venir meno dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2382 c.c., o il sopravvenire di una delle cause sopra elencate di decadenza. I sopra richiamati requisiti soggettivi e motivi di incompatibilità e/o ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, **all'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno deve** rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- L'assenza dei sopra elencati motivi di incompatibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico;
- La circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello.

Al fine di garantire la necessaria stabilità di tale organo, **la revoca dei poteri** propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, **potrà avvenire soltanto per giusta causa da parte del Consiglio di Amministrazione. Tempestiva comunicazione in merito sarà fornita anche all'Organismo di Vigilanza della Controllante.**

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- La perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- Il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- Una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- L'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- L'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno della organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo ad interim.

Per tutti gli aspetti operativi, l'Organismo di Vigilanza ha provveduto ad autoregolamentarsi attraverso un proprio Regolamento.

D. COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- Proporre idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre, di concerto con le competenti funzioni aziendali, la documentazione contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;

- Richiedere l'avvio di eventuali provvedimenti disciplinari a seguito dell'accertata violazione del Modello;
- Verificare periodicamente l'efficacia e l'idoneità del Modello Organizzativo al fine di prevenire la commissione degli illeciti di cui alle singole Parti Speciali. In particolare sono previste:
 - (i) Verifiche su singoli atti. A tal fine procederà periodicamente ad una verifica degli atti e dei contratti relativi ai processi a rischio, secondo modalità dallo stesso individuate;
 - (ii) Verifiche dei protocolli. A tal fine procederà periodicamente ad una verifica dell'efficacia e dell'attuazione dei protocolli del presente Modello Organizzativo;
 - (iii) Verifiche del livello di conoscenza del Modello Organizzativo anche attraverso l'analisi delle richieste di chiarimenti o delle segnalazioni pervenute;
 - (iv) Aggiornamento periodico dell'attività di *risk assessment* finalizzata a rivedere la mappa delle attività potenzialmente a rischio, in particolare in presenza di modifiche dell'organizzazione ovvero del business, così come in caso di integrazioni o modifiche del Decreto Legislativo.

E. ATTIVITÀ E REPORTING DELL'ODV

L'OdV presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione un Piano di Intervento, individuando le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche. L'Organismo di Vigilanza può comunque effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel Piano di Intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

Il Piano di Intervento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è presentato anche all'Organismo di Vigilanza della Controllante, il quale esaminerà gli interventi e richiederà eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti in base a quanto definito nel piano.

Semestralmente, sarà compito dell'OdV trasmettere al Consiglio di Amministrazione ed all'Organismo di Vigilanza della Controllante una specifica informativa sull'adeguatezza, efficacia, funzionamento ed osservanza del presente Modello.

In particolare l'informativa avrà per oggetto:

- L'attività svolta;
- Le risultanze dell'attività;
- Gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e potrà a sua volta presentare richiesta in tale senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Tali comunicazioni saranno indirizzate anche all'Organismo di Vigilanza della Controllata.

F. SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI

In ambito aziendale **dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza**, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, **ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.**

In particolare, tutti i destinatari del Modello dovranno portare a conoscenza dell'OdV **obbligatoriamente e tempestivamente** le informazioni concernenti:

- Ogni violazione presunta delle regole di cui al Modello o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società;
- Richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti, dipendenti o altri soggetti che ne avessero titolo, nei confronti dei quali la magistratura abbia avviato procedimenti per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- La commissione o il tentativo di commissione di condotte illecite previste dal Decreto o che comunque rilevano ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente;
- Eventuali violazioni alle modalità comportamentali ed operative fissate nel Modello di cui siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza con l'evidenza dei procedimenti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;
- Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati e gli Illeciti Amministrativi, avviate anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano la Società o i suoi esponenti aziendali;
- Provvedimenti di archiviazione dei predetti procedimenti con le relative motivazioni;
- Comportamenti ritenuti non conformi al Codice Etico;
- Violazione di procedure e/o protocolli aziendali;
- Rapporti preparati dai Responsabili interni nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possono emergere fatti, atti, eventi od omissioni rilevanti ai fini dell'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- Sistema di deleghe di Pac Service S.p.A.;
- Informazioni su: visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti della Pubblica Amministrazione ed Organismi di Controllo (a titolo meramente esemplificativo: Guardia di Finanza, ASL, INPS, INAIL, CONSOB, Garante, Agenzia delle Entrate, ecc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- Contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un ente o soggetto pubblico (o soggetto equiparato) e, alla loro conclusione, relativi esiti;
- Decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- Richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario a suo carico per i Reati e gli Illeciti Amministrativi;
- Notizie evidenziatrici i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale.

Oltre a quanto sopra previsto, i **soggetti responsabili**, nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza, **sono tenuti a fornire, sempre e tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, le informazioni di cui ai Protocolli di decisione emanati dalla società in ottemperanza ai dettami del Decreto.**

Tutti i dipendenti, dirigenti, e tutti coloro che cooperano al perseguimento dell'oggetto sociale della Società sono inoltre tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di

propria conoscenza inerente i principi di comportamento, le modalità esecutive disciplinate dai protocolli e dalle procedure aziendali nonché **difformità comportamentali** riferite al Codice Etico.

L'OdV potrà proporre eventuali integrazioni e/o modifiche della lista sopra indicata.

G. MODALITÀ DELLE SEGNALAZIONI

Gli obblighi di segnalazione di cui sopra devono essere espletati mediante comunicazione scritta, da inviare

1) direttamente all'OdV tramite:

→ Posta ordinaria presso la sede legale al seguente indirizzo:

Pac Service S.p.A.

Via Julia 47,

35010 Perarolo di Vigonza (PD)

→ Posta elettronica mediante invio all'indirizzo e-mail del soggetto nominato Organismo di Vigilanza della Società.

Ovvero

2) in maniera anonima all'OdV della Controllante, indicando che si tratta di una segnalazione inerente Pac Service mediante:

→ Posta ordinaria presso la sede legale al seguente indirizzo:

Reno De Medici S.p.A.

Viale Isonzo n. 25, 20135 Milano

→ Posta elettronica mediante utilizzo di apposito indirizzo elettronico
whistleblower@rdmgroup.com⁶

ed invio all'indirizzo **organismodivigilanza@rdmgroup.com**.

L'Organismo di Vigilanza valuterà tutte le segnalazioni ricevute direttamente o tramite l'Organismo di Vigilanza della Reno De Medici S.p.A. con discrezionalità e responsabilità.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità del segnalante, fatti salvi comunque gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Ogni informazione e segnalazione prevista nel presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo in conformità delle disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali.

A carico del componente dell'Organismo di Vigilanza vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle notizie di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del loro mandato, salvo quanto specificatamente previsto nel presente Modello.

⁶ Le modalità di utilizzo di tale casella di posta elettronica sono indicate nella procedura Whistleblowing.

La violazione dei predetti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dettagliatamente nello specifico capitolo del presente Modello.

H. TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI

L'OdV valuta le segnalazioni di violazione ricevute direttamente o tramite l'Organismo di Vigilanza della Reno De Medici S.p.A., ovvero le inosservanze al Modello Organizzativo rilevate nell'esercizio della propria attività.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a collaborare con l'Organismo, al fine di consentire la raccolta delle ulteriori informazioni ritenute necessarie dall'OdV per una corretta e completa valutazione della segnalazione.

Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare di cui alla sezione "Sistema Disciplinare" del presente Modello e coerenti a quanto previsto nel CCLN applicabile.

L'OdV effettuerà, senza indugio ed ove applicabili, le segnalazioni direttamente all'Amministratore delegato e/o al Responsabile dell'Unità/Funzione di riferimento nonché al Responsabile della gestione del personale ed al Responsabile della gestione degli affari legali e societari.

Con riferimento alle inosservanze al Modello Organizzativo rilevate nell'esercizio della propria attività o segnalate da altre Funzioni/Direzioni/Divisioni aziendali (previa verifica della loro fondatezza), al fine dell'applicazione, nei confronti del soggetto responsabile della violazione, del relativo procedimento sanzionatorio.

Qualora la violazione sia di particolare gravità ovvero riguardi membri del Consiglio di Amministrazione della Società, l'OdV informerà l'Organismo di Vigilanza ed il Consiglio di Amministrazione della Controllante.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE AI DIPENDENTI E COLLABORATORI

A. COMUNICAZIONE

L'adozione, implementazione ed aggiornamento del presente Modello di Pac Service S.p.A. e delle regole di condotta ivi contenute sono comunicate a tutto il personale, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle che saranno inserite, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili. La diffusione dovrà avvenire con i mezzi ritenuti più adeguati ed efficaci (Rete aziendale – bacheca).

Ai nuovi assunti è richiesta la sottoscrizione per integrale presa visione e accettazione del presente Modello. Con tale sottoscrizione, i soggetti destinatari si impegnano, nello svolgimento dei compiti agli stessi assegnati e nel rispetto dei principi, regole, protocolli e procedure contenuti nel presente documento e nei relativi allegati.

Il sistema di informazione e formazione è realizzato dal Responsabile della gestione risorse umane, in collaborazione con l'OdV della Società e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

B. FORMAZIONE

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa del Decreto è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio riconosciuto nell'area in cui essi operano, dello svolgimento da parte dei soggetti di funzioni di rappresentanza della società e dell'attribuzione di eventuali poteri. L'attività formativa è effettuata da parte del Responsabile della gestione del personale in stretta cooperazione con l'OdV e sarà articolata in funzione delle specifiche esigenze anche attraverso l'istituzione di corsi formativi e/o di aggiornamento.

L'OdV predisporrà un Piano di Formazione, che descriverà il contenuto dei corsi di formazione, le modalità di erogazione, la loro reiterazione e le modalità di controllo sull'effettiva partecipazione da parte dei Destinatari.

Il Piano, presentato al Consiglio di Amministrazione per relativa approvazione, sarà altresì inviato all'OdV della Controllante che ne visionerà i contenuti, richiedendo all'OdV di Pac Service S.p.A. eventuali chiarimenti ed informazioni sulle tempistiche e i contenuti previsti. Rientrano nella formazione, oltre a corsi e seminari specifici, anche il ricorso a strumenti divulgazione, quali, a titolo esemplificativo, occasionali e-mail di aggiornamento o note informative interne.

La partecipazione alle attività formative è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all'OdV dei nominativi dei partecipanti. La mancata partecipazione senza giustificato motivo potrà essere valutata dall'OdV quale violazione del Modello.

La partecipazione alle attività formative è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all'OdV dei nominativi dei partecipanti. La mancata partecipazione senza giustificato motivo potrà essere valutata dall'OdV quale violazione del Modello.

Dovranno essere fornite ai Collaboratori Esterni apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da Pac Service S.p.A., sulla base del presente Modello organizzativo, nonché richiesta l'accettazione delle clausole contrattuali utilizzate al riguardo. Tutti gli Esponenti Aziendali che abbiano funzione di vigilanza nei confronti di altri Esponenti Aziendali hanno l'obbligo di esercitarla con la massima diligenza, segnalando all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità, violazioni ed inadempimenti.

SISTEMA SANZIONATORIO

A. PRINCIPI GENERALI

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta ed inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dal giudizio penale e dal suo esito, in quanto tali normative sono assunte dall'azienda in piena autonomia a prescindere dal carattere di illecito penale che la condotta possa configurare.

Il sistema sanzionatorio adottato dalla Società si fonda sui seguenti principi generali:

- **Conoscenza della regolamentazione disciplinare**, da parte di tutti i soggetti coinvolti cui ne viene chiesto il rispetto;
- **Diritto di difesa del soggetto attraverso un contraddittorio** secondo le procedure disciplinari di cui all'art. 7 della L.300/70⁷ (c.d. Statuto dei Lavoratori), dell'art. 2106 del codice civile, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria e di ogni altra normativa regolamentare applicabile. Pertanto si dovrà procedere a (i) effettuare la contestazione dell'infrazione e contestuale richiesta di giustificazioni ovvero richiesta di audizione del soggetto, assegnando un congruo lasso temporale;(ii) procedere alla valutazione delle giustificazioni fornite; (iii) applicare le sanzioni come di seguito indicate ovvero all'archiviazione della procedura disciplinare con evidenza dell'esito; effettuare la contestazione nei tempi previsti da Statuto dei Lavoratori, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria e di ogni altra normativa regolamentare applicabile. Potrà quindi il soggetto detentore del potere disciplinare, in via cautelare, sospendere il servizio del soggetto che ha presumibilmente commesso l'infrazione nei casi in cui i tempi del procedimento disciplinare siano incompatibili con la presenza del soggetto stesso ovvero in forza della gravità dei fatti stessi, che, se confermati, pregiudicherebbero la continuazione del rapporto di lavoro;
- **La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla eventuale reiterazione della stessa**; della recidività si terrà altresì conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva.

⁷ Art.7 L.300/70:" Sanzioni disciplinari-Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltagli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

- La **sanzione dovrà essere commisurata alla gravità dell'infrazione e alla eventuale reiterazione** della stessa; della recidività si terrà altresì conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva.
- **Formalizzazione della contestazione da parte del Datore di lavoro** o comunque chi detiene, per delega, il potere disciplinare per soggetti interni, mentre nel caso di interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti esterni, sarà affidata **alla Funzione/Direzione che gestisce il contratto o presso cui opera il lavoratore autonomo ovvero il Fornitore**.

L'attivazione, sulla base delle segnalazioni pervenute dall'Organismo di Vigilanza, lo svolgimento e la definizione del procedimento sanzionatorio nei confronti dei dipendenti è affidato, nell'ambito delle competenze alla stessa attribuite, all'Amministratore Delegato, di concerto con il Responsabile della gestione del personale, secondo quanto stabilito nel contratto di servizi.

Gli interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti esterni sono affidati alla Funzione che gestisce il contratto o presso cui opera il lavoratore autonomo ovvero il Fornitore.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite, saranno applicate, ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza e, tenuto altresì conto, di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Quanto precede verrà adottato indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia ed indipendentemente dai possibili reati che eventuali condotte possano determinare e che l'autorità giudiziaria ha il compito di accertare.

Pertanto, in applicazione dei suddetti criteri, viene stabilito il seguente sistema sanzionatorio.

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

B. MISURE NEI CONFRONTI DI OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI.

Ai lavoratori subordinati si applicano le sanzioni previste nei rispettivi CCNL di categoria, nel rispetto delle procedure, tenuto conto della gravità del fatto compiuto. I soggetti muniti di adeguati poteri potranno procedere alla contestazione delle infrazioni, all'applicazione di procedimenti disciplinari ed all'irrogazione delle sanzioni. A titolo esemplificativo ma non esaustivo potranno essere applicate le seguenti misure:

- Richiamo verbale;
- Ammonizione scritta;
- Multa secondo CNL;
- Sospensione dal lavoro e retribuzione secondo CNL;
- Licenziamento con preavviso;
- Licenziamento senza preavviso.

C. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di presenza di dirigenti, i quali violino le procedure previste dal Modello ovvero mantengano, nello svolgimento di attività nell'ambito dei Processi Sensibili, una condotta non conforme alle prescrizioni del

Modello, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile.

D. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del Modello da parte dei Membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV ne darà immediata informazione al Consiglio di Amministrazione della Controllante, i quali adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale convocazione dell'assemblea con la proposta di eventuale revoca dalla carica. L'OdV informerà altresì l'OdV della Controllante.

E. MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

Ai fini di completezza, si riportano le misure da applicarsi qualora sussistano i requisiti di legge per la nomina del Collegio sindacale.

In caso di violazione del Modello da parte di componenti del Collegio Sindacale l'OdV ne darà immediata informazione all'Amministratore delegato ed al Collegio Sindacale, i quali adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale convocazione dell'assemblea dei soci con la proposta di eventuale revoca dalla carica. Le relative comunicazioni saranno indirizzate direttamente a tutti i componenti del Collegio Sindacale (Presidente e sindaci effettivi), con esclusione del/i soggetti coinvolti.

L'OdV informerà altresì l'OdV della Controllante.

F. MISURE NEI CONFRONTI DI CONSULENTI E PARTNER/FORNITORI.

La commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 da parte di Consulenti o di Partner/Fornitori, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole di cui al Modello, comporterà, per i soggetti responsabili che con gli stessi intrattengono rapporti, l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti dell'azienda, ivi compresi ove del caso la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto 231/2001 sarà costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza, al quale dovrà essere garantito un adeguato flusso informativo in merito alle tipologie di sanzioni comminate e alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

PARTI SPECIALI
(AD ESCLUSIVO USO INTERNO)

ALLEGATO 1 – CODICE ETICO GRUPPO RDM
(PUBBLICATO ANCHE SU SITO WWW.RDMGROUP.COM)

ALLEGATO B – PROTOCOLLI

(AD ESCLUSIVO USO INTERNO)

I PROTOCOLLI

L'adozione del Modello di organizzazione gestione e controllo vale quale esimente dalla responsabilità amministrativa in quanto serve a escludere la colpevolezza dell'Ente in relazione alla commissione del reato verificatosi. A tal proposito il Decreto definisce all'art. 6 comma 2 le caratteristiche che il Modello deve avere per poter usufruire di tale esimente. Nello specifico è richiesto che siano progettati *“specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire”*. Con i presenti Protocolli la Società intende disciplinare le regole decisionali, operative e di controllo, adottate in relazione ai processi ed alle singole attività considerate come a rischio di realizzazione dei reati. Tali regole devono essere osservate da parte di tutti i soggetti coinvolti nei processi.

Nel dettaglio, **la Società ha ritenuto necessario predisporre i seguenti Protocolli con riferimento alle seguenti tipologie di reato:**

1. Reati nei confronti della pubblica amministrazione:

- A. Gestione visite ispettive;
- B. Gestione omaggi, spese di rappresentanza, erogazioni liberali e sponsorizzazioni;
- C. Gestione risorse finanziarie;
- D. Gestione delle forniture, dei servizi, delle consulenze e prestazioni professionali;
- E. Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi;
- F. Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono / utilizzano software della Pubblica Amministrazione;
- G. Selezione, assunzione e gestione del personale;
- H. Gestione della formazione finanziata.

2. Reati societari:

- I. Tenuta della contabilità, chiusura ed elaborazione del reporting, predisposizione del Bilancio;

nonché i protocolli **B, C, D, E, G** con riferimento alla possibilità di realizzazione del reato di “corruzione tra privati”.

3. Reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- J. Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

nonché il protocollo **D** con riferimento alle misure da seguire per la selezione dei Fornitori che svolgono lavori, servizi, opere in appalto.

4. Reati ambientali:

- K. Gestione dei rischi in materia ambientale;
- L. Gestione del ciclo rifiuti;
- M. Gestione delle emissioni in atmosfera

nonché il protocollo **D** con riferimento alle misure da seguire per la selezione dei Fornitori che svolgono servizi quali il trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione di rifiuti.

5. Reati di turbata libertà dell'industria e del commercio

- N. Gestione dei rapporti di agenzia

6. Reati in materia tributaria

- O. Gestione della fiscalità.

Integrano le misure identificate nel singolo Protocollo le norme, i principi e le modalità decisionali operative e di controllo definite nei Codici, Regolamenti, Procedure ed Istruzioni della Controllante, applicabili alla società.

Eventuali servizi resi dalla Controllante Reno De Medici S.p.A. (di seguito la “Controllante” o “Reno De Medici”) a Pac Service S.p.A. (di seguito la “Società”) sono disciplinati in apposito/i contratto/i. Circa l’esecuzione di tali attività rese alla Società, in virtù dell’esistenza ed adozione di norme di comportamento e procedure all’interno della Controllante, ciascun Responsabile dei Servizi adeguerà le modalità operative e di controllo nonché tutta l’eventuale documentazione a supporto (e.g. moduli, prospetti) alla realtà operativa di Pac Service in ragione anche del sistema di deleghe e procure esistenti.

Sono inoltre in essere specifici contratti con soggetti terzi per l’esecuzione di alcune attività di processo.

L’OdV procederà quindi a monitorare l’effettivo funzionamento e applicazione dei Protocolli e Procedure di riferimento, proponendo eventuali nuove misure ovvero modifiche e/o aggiornamenti di quelle esistenti.

STRUTTURA DEI PROTOCOLLI

I Protocolli sono strutturati secondo lo schema identificato nel Manuale per la predisposizione Manuale per la Redazione dei Protocolli e delle Procedure “231” di Reno De Medici Spa.

Pertanto ciascun Protocollo identifica:

- La/le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente verificarsi senza l’adozione di adeguate misure;
- Le unità/funzioni/direzioni/ interessate, fornendo, ove necessario e/o opportuno, definizioni sulla tematica trattata ovvero chiarimenti sui soggetti coinvolti;
- Le misure adottate per prevenire e contrastare le ipotesi di reato identificate sulla base dei seguenti principi:
 - ❖ Livelli autorizzativi definiti;
 - ❖ Divisione dei compiti;
 - ❖ Attività di controllo;
 - ❖ Tracciabilità.

ALLEGATO C – ELENCO DEI REATI NEL D.LGS.231/01

Si riportano di seguito le tipologie di reato previste nel Decreto applicabili alla Società con relativa descrizione.

Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione

❖ **Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico e dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi per cui sono state erogate. La condotta illecita consiste appunto nella distrazione, anche parziale, della somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva dell'attività da finanziare, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che solo successivamente vengano destinati a finalità diverse da quelle per cui erano stati erogati.

❖ **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)**

Il reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle somme ricevute, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dell'erogazione.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di detto reato.

❖ **Concussione (art. 317 c.p.)⁸**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale⁹ abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato è suscettibile di un'applicazione residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Dipendente o un Agente o chi agendo per conto della Società, concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute.

❖ **Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio per l'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra

⁸ Il legislatore ha modificato la disciplina sanzionatoria, inasprendo le pene, con la L. n.69/2015 .

⁹ Ai sensi dell'art. 357 c.p. "sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

E' opportuno ricordare che la corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

❖ **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

Il reato si configura qualora il pubblico ufficiale riceva per se o per altri denaro o altre utilità per omettere o ritardare o aver omesso o ritardato un atto dovuto o compiere o aver compiuto un atto contrario ai suoi doveri. L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi ad esempio nel velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza (atto dovuto) ovvero nell'accettare denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara (atto contrario ai suoi doveri).

❖ **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

Il reato si configura qualora il pubblico ufficiale riceva per se o per altri denaro o altre utilità per omettere o ritardare o aver omesso o ritardato un atto dovuto o compiere o aver compiuto un atto contrario ai suoi doveri. L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi ad esempio nel velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza (atto dovuto) ovvero nell'accettare denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara (atto contrario ai suoi doveri).

❖ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)¹⁰**

Il reato si configura nel caso in cui la Società, essendo parte di un procedimento giudiziario, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per la società che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

❖ **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)¹¹**

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce il soggetto, che agisce in nome e per conto della Società, a dare o promettere utilità a quest'ultimi od a un terzo.

Tale fattispecie si realizza qualora il soggetto che agisce in nome e per conto della Società, pur non essendo costretto ma indotto (ad esempio mediante giri di parole, ostruzionismo da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), si attiva presso il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indicando di aver compreso il messaggio e dandovi corso.

❖ **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Il reato si configura solo ove l'offerta del privato o la richiesta del pubblico funzionario non vengano accolte dal destinatario. La condotta consiste nell'offrire o nel promettere denaro o altre utilità non dovuti al funzionario. L'offerta o la promessa deve essere seria e concreta ed idonea alla realizzazione dello scopo, tale da indurre il destinatario a compiere o a ritardare un atto dell'ufficio o del servizio ovvero a fare un atto contrario a detti doveri. Non rileva l'importo esiguo di denaro o il valore della cosa offerta al pubblico ufficiale per l'accordo fra un pubblico funzionario (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) e un privato. E'

¹⁰ Il legislatore ha modificato la disciplina sanzionatoria, inasprendo le pene, con la L. n.69/2015 .

¹¹ Il legislatore ha modificato la disciplina sanzionatoria, inasprendo le pene, con la L. n.69/2015 .

sufficiente che il pubblico ufficiale accetti dal privato denaro o altri vantaggi che non gli sono dovuti vanificando, in questo modo, la funzione demandata ed i poteri assegnati e determinando un vantaggio per l'offerente.

❖ **Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

❖ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

❖ **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, all'Unione Europea o ad altro ente pubblico.

Ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

❖ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria¹²**

Il reato è stato introdotto con la Legge 116 del 3 agosto 2009 e si configura nell'ipotesi in cui la persona, chiamata di fronte all'autorità giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili nel corso di un procedimento penale, sia stata indotta da violenza (coazione fisica o morale), minaccia, o offerta di denaro o di altra utilità nonché promessa di denaro o di altra utilità, ovvero sia stata indotta a non rendere dichiarazioni quando ha la facoltà di non rispondere o a rendere dichiarazioni mendaci nell'interesse della Società.

❖ **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Il reato è stato introdotto con il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, (D.Lgs. 109/2012) e si configura qualora vi sia l'impiego di personale straniero privo di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, la revoca o annullamento nonché tale reato sia aggravato dal numero di occupati (in numero superiore a tre) o dalla loro minore età o, infine, da condizioni lavorative di particolare sfruttamento, gravi e pericolose in relazione alle prestazioni da svolgersi.

❖ **Traffico di influenze illecite**

Il delitto previsto all'art. 346-bis c.p. è stato introdotto nel Decreto con la Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ("Legge Anticorruzione"). Tale delitto si configura qualora il soggetto, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico agente, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita (anche se la capacità di influenza del mediatore è, nella realtà, inesistente) oppure come prezzo per remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del

¹² Re -Inserito da D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, all'art. 25-decies.

suo ufficio. Si configura altresì qualora il soggetto autore del reato non sia esclusivamente il mediatore ma colui che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Reati societari

❖ **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Il reato si realizza qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori espongano consapevolmente¹³ fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero¹⁴ al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto ovvero omettono, per la stessa intenzione, consapevolmente fatti materiali rilevanti¹⁵ la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

E' opportuno evidenziare che le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 22474 del 2016 hanno ritenuto che l'abrogazione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" non comporti l'eliminazione della rilevanza penale del così detto falso valutativo nella fattispecie in oggetto. Infatti, considerata la presenza di criteri di valutazione indicati dalla legge¹⁶ e di criteri tecnici generalmente accettati¹⁷ sussiste il delitto di false comunicazioni sociali anche quando l'agente (amministratori, direttori generali, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori) si discosta consapevolmente da tali criteri e senza darne adeguata informazione giustificativa induce in errore, in modo concretamente idoneo¹⁸, i destinatari (soci, creditori, potenziali investitori) di tali comunicazioni. Spetterà quindi al giudice valutare ex ante la rilevanza dell'informazione falsa o omessa, in relazione alle scelte che i destinatari dell'informazione potrebbero effettuare ed, in ultima analisi, esprimere un giudizio sull'idoneità degli artifici e raggiri posti in essere nell'ottica di una potenziale induzione in errore del destinatario.

E' inoltre ipotizzabile la responsabilità amministrativa anche nel caso in cui i fatti riguardino beni posseduti o amministrati da società per conto di terzi.

Il reato in oggetto è sempre punito come delitto (e non come mera contravvenzione) ed è procedibile d'ufficio, salvo nelle ipotesi in cui il fatto sia di lieve entità come previsto all'art. 2621bis (di seguito illustrato).

❖ **Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)**

Il reato è configurabile qualora siano esposti consapevolmente fatti materiali di lieve entità non rispondenti al vero al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto ovvero omessi, per la stessa intenzione, fatti

¹³E' esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza da parte dell'autore del reato delle falsità esposte mentre viene eliminato il riferimento a "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" pur lasciando comunque come fine il conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto.

¹⁴Non vi è più riferimento alle "valutazioni", essendo escluse le soglie di punibilità aventi per oggetto proprio le "valutazioni estimative".

¹⁵Il nuovo articolo sostituisce il termine "omissione di informazione" con quello di omissione di "fatti materiali rilevanti" la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

¹⁶I criteri sono definiti nel codice civile (art. 2423 cc e successivi) per quanto riguarda la redazione del bilancio e dalle direttive Europee (cfr. direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recepita dal D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139).

¹⁷Si fa riferimento all'elaborazione dottrinale nelle materie di tenuta contabilità e redazione ad opera di soggetto cd "certificatori" quali Organismo italiano di contabilità, International Financial Reporting Standard.

¹⁸L'idoneità ad indurre in errore, altro non è che il riflesso soggettivo della rilevanza della alterazione dei dati di bilancio e si risolve nella efficacia decettiva o fuorviante dell'informazione omessa o falsa. Il falso deve essere tale da alterare in misura apprezzabile il quadro d'insieme e deve avere la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico.

materiali di lieve entità la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. E' quindi ipotizzabile la responsabilità amministrativa anche nel caso in cui i fatti riguardino beni posseduti o amministrati da società per conto di terzi. A differenza quindi del reato di false comunicazioni sociali, tale fattispecie, (fatta salva la non punibilità per particolare tenuità del fatto¹⁹), viene qualificata dal giudice tenendo conto: della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. E' quindi prevista l'applicazione della medesima sanzione anche qualora le falsità o le omissioni riguardino società di piccole dimensioni²⁰.

La condotta deve essere posta in essere da amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori e deve essere attuata con l'intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

❖ **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

Per questa fattispecie di reato valgono le considerazioni esposte per quanto riguarda il reato di false comunicazioni sociali, salvo il fatto che:

- i soggetti attivi della condotta sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società quotate in Italia o di altre paese dell'unione europea;
- le sanzioni sono più aspre sia a carico degli autori (da tre a otto anni) che della Società (da quattrocento a seicento quote).

Tale fattispecie non risulta ipotizzabile per la Società non essendo quotata.

❖ **Falso in prospetto (art. 173-bis D.Lgs. 58/1998)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'espone false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o scambio), secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si precisa che deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti e la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

¹⁹Cfr. art. 2621-ter c.c. -Non Punibilità per particolare tenuità Ai fini della non punibilità per particolare tenuità' del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

²⁰ Per le società di piccole dimensioni si intendono quelle che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare Rd 267/1942.

❖ **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Il reato può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

❖ **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato si configura quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; quando vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

❖ **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione ai soci, anche simulata, dei conferimenti o la liberazione dei soci stessi dall'obbligo di eseguirli.

I soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

❖ **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

La condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge non ha inteso infatti punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo pertanto il concorso necessario nel reato.

❖ **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, da parte degli amministratori, di azioni o quote della società o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

I soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

❖ **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con un'altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

I soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

❖ **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);**

Il reato si perfeziona con la violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391 comma I del c.c. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea se dalla predetta violazione sono derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391 comma I del c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Il reato può essere commesso da parte degli amministratori di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea.

❖ **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. *Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori. Pertanto tale fattispecie non risulta al momento ipotizzabile per la Società.*

❖ **Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 del c.c.)**

Il reato è realizzato dal soggetto che, in nome o per conto della Società, corrisponde o promette denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e liquidatori nonché a chiunque sia sottoposto alla loro direzione o vigilanza). E' infatti opportuno evidenziare che la responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto sorge solo per la Società cui appartiene il soggetto corruttore.

Il reato in questione è procedibile nel caso di querela da parte della persona offesa o d'ufficio nel caso in cui dal fatto illecito derivi una distorsione della concorrenza (ovvero nel caso in cui siano poste in essere attività che abbiano il fine di "impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza", ex art. 2 della L. 287/90).

Resta comunque la responsabilità penale in capo ai soggetti corrotti, identificati al primo comma dell'articolo 2635 negli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (e chiunque sia sottoposto alla loro direzione o vigilanza), che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione

degli obblighi inerenti al loro ufficio²¹ o degli obblighi di fedeltà²², cagionando nocumento patrimoniale alla Società di appartenenza.

Le sanzioni sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati o di altri stati dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del TUF.

❖ **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**

Il reato si configura solo ove l'offerta o la promessa di denaro o di altre utilità non sia accettata. La condotta consiste nell'offrire o promettere o sollecitare per sé o per altri denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori di società o enti privati, a chi svolge attività lavorativa con funzioni direttive, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi di fedeltà.

Le sanzioni sono le medesime previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

❖ **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è ipotizzato come reato comune che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

❖ **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La fattispecie si concretizza allorché si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato è ipotizzato come reato comune che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

❖ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

²¹ Per obblighi inerenti al loro ufficio si intendono sia quelli di fonte legislativa, quali ad esempio in materia ambientale, sicurezza, tributaria, sia quelli di fonte non legislativa, quali le procedure ed istruzioni adottate dalla Società ai sensi del Decreto e della Legge 262/2005

²² L'obbligo di fedeltà si sostanzia nel dovere di tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e di tutelarne in ogni modo gli interessi. Rientra nella sfera di tale dovere: (i) il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore-datore di lavoro nel settore produttivo o commerciale, senza che sia necessaria, allo scopo, la configurazione di una vera e propria condotta di concorrenza sleale; (ii) il divieto di divulgare notizie di carattere confidenziale e che se diffuse possono ledere l'azienda stessa.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

Reati in materia di Abuso di Informazione privilegiata e Manipolazione del mercato

❖ Abuso di informazione privilegiata (art. 184 e art. 187 bis D.Lgs. 58/98 “TUF”)

Il reato, che rispettivamente gli articoli citati qualificano sotto il profilo penale e sotto quello amministrativo, si configura quando, chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate, in ragione:

- Della sua qualità di membro dell’organo di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente;
- Della partecipazione al capitale dell’emittente;
- Dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica o di un ufficio;
- Del fatto che sta preparando o eseguendo una attività delittuosa;
 - i. Acquisti, vendita o compia operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari²³, utilizzando le informazioni medesime;
 - ii. Comunichi tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;
 - iii. Raccomandi o induca altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di talune delle operazioni indicate nella lettera a).

Questo reato sanziona anche coloro che vengono in possesso di informazioni riservate a seguito di accessi illeciti ai sistemi informatici e se ne servono per effettuare operazioni speculative i.c.d. *criminal insider*. E’ rilevante l’ampliamento della nozione di “strumento finanziario” ai fini penali rispetto all’originaria definizione fornita dal TUF nella versione originaria del 1998; sono infatti stati inclusi anche gli strumenti il

²³ Il D. Lgs n. 58 del 1998 /TUF), fornisce all’art. 1 la nozione di “strumento finanziario”. Per "strumenti finanziari" si intendono:

- a) valori mobiliari;
- b) strumenti del mercato monetario;
- c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
- e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
- g) contratti di opzione, contratti finanziari a d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
- h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- i) contratti finanziari differenziali;
- j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d' interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini

cui valore dipende da strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione.

❖ **Manipolazione del mercato²⁴ (art. 185 e art. 187 ter D.Lgs. 58/98 “TUF”)**

Il reato, a sua volta qualificato sotto il profilo penale e, come illecito, sotto quello amministrativo, rispettivamente dagli articoli richiamati, si configura quando “chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari”.

In particolare con riferimento all’illecito amministrativo, le fattispecie contemplate comprendono:

- i. Le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- ii. Le operazioni di ordini di compravendita che consentono, tramite l’azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

²⁴La differenza tra il reato di **manipolazione di mercato** ex art. 185 TUF e il reato di **aggiotaggio** ex art. 2637 c.c. è costituito dalla diversa natura dei titoli su cui è compiuto l’abuso di mercato:

- se i titoli sono quotati in un mercato regolamentato la condotta illecita è sanzionata dal TUF per manipolazione di mercato;
- se gli strumenti finanziari non sono negoziati in mercati regolamentati si applicano le disposizioni previste per l’aggiotaggio, reato illustrato nella parte speciale n. 2 del presente Modello.

Il D.Lgs 58/1998 non fornisce un elenco di fatti o informazioni da ritenersi privilegiate. Tuttavia il Regolamento Consob in materia di Emittenti (Delibera Consob 11971) ha di fatto, con l’art. 66 Delibera 11971, disposto un obbligo di immediata comunicazione, ai sensi dell’art. 114 D.Lgs. 58/1998 concernente le informazioni privilegiate, delle seguenti informazioni:

1. le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nella relazione semestrale, nonché delle informazioni e delle situazioni contabili destinate ad essere riportate nelle relazioni trimestrali, quando tali situazioni vengono comunicate a soggetti esterni, salvo che i predetti soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi o, comunque, non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza;
2. le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, la relazione semestrale e le relazioni trimestrali.

Una ulteriore fonte dalla quale è possibile individuare quali possano essere le informazioni privilegiate è il CESR del luglio 2006 (The Committee of European Securities Regulators- CESR/06/562 section 1.15) che, in relazione alla loro natura e dimensione, frequentemente considera privilegiate le seguenti informazioni:

- a) mutamenti nel controllo societario;
- b) cambiamenti nell’organo di gestione;
- c) variazione nel management;
- d) modifica del revisore o qualsiasi informazione collegata alla sua attività;
- e) operazioni sul capitale o emissioni di obbligazioni e warrant;
- f) decisioni in merito alla variazione del capitale sociale;
- g) informazioni sui dividendi (data del pagamento, data dello stacco, cambiamenti nella politica dei dividendi)
- h) operazioni di fusioni, scissioni o scorporo;
- i) acquisto o atti di disposizione di partecipazioni o altri beni o attività;
- j) ristrutturazioni o organizzazioni aziendali con effetto sulle attività, passività o sul conto economico;
- k) cancellazione o revoca di linee di credito;
- l) controversie legali significative;
- m) insolvenza di importanti debitori;
- n) modifiche nei diritti di categorie di azioni quotate;
- o) decremento o incremento nel valore degli strumenti finanziari in portafoglio;
- p) introduzione di processi o produzioni innovative;
- q) richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- r) nuovi prodotti o processi innovativi;
- s) danni ambientali o difetti nei prodotti;
- t) mutamenti nel risultato d’esercizio o nelle perdite attese;
- u) conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi aventi rilevanza per lo svolgimento dell’attività.
- v) conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi aventi rilevanza per lo svolgimento dell’attività.

- iii. Le operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- iv. Gli altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Nel contesto dei reati sopra descritti, appare rilevante il significato di "Informazione privilegiata". Le informazioni privilegiate costituiscono un sottoinsieme delle informazioni riservate che sono quelle informazioni inerenti qualunque notizia di carattere confidenziale sulla Società o il Gruppo, di cui si venga a conoscenza in ragione della propria funzione (es. conoscenza di un progetto, di una iniziativa, di una intesa, di un accordo, di un fatto o di un atto anche se futuro e incerto).

Una informazione riservata è considerata privilegiata se, una volta resa pubblica, un investitore ragionevole potrebbe utilizzare la stessa tra gli elementi su cui fondare le proprie scelte di investimento.

L'art. 181 del TUF, come modificato dalla L. 62/2005, fornisce la seguente definizione di informazione privilegiata²⁵:

1. *Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.*
2. *omissis*
3. *Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:*

²⁵ Il D.Lgs 58/1998 non fornisce un elenco di fatti o informazioni da ritenersi privilegiate. Tuttavia il Regolamento Consob in materia di Emittenti (Delibera Consob 11971) ha di fatto, con l'art. 66 Delibera 11971, disposto un obbligo di immediata comunicazione, ai sensi dell'art. 114 D.Lgs. 58/1998 concernente le informazioni privilegiate, delle seguenti informazioni:

1. le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nella relazione semestrale, nonché delle informazioni e delle situazioni contabili destinate ad essere riportate nelle relazioni trimestrali, quando tali situazioni vengono comunicate a soggetti esterni, salvo che i predetti soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi o, comunque, non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza;
2. le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, la relazione semestrale e le relazioni trimestrali.

Una ulteriore fonte dalla quale è possibile individuare quali possano essere le informazioni privilegiate è il CESR del luglio 2006 (The Committee of European Securities Regulators- CESR/06/562 section 1.15) che, in relazione alla loro natura e dimensione, frequentemente considera privilegiate le seguenti informazioni:

- a) mutamenti nel controllo societario;
- b) cambiamenti nell'organo di gestione;
- c) variazione nel management;
- d) modifica del revisore o qualsiasi informazione collegata alla sua attività;
- e) operazioni sul capitale o emissioni di obbligazioni e warrant;
- f) decisioni in merito alla variazione del capitale sociale;
- g) informazioni sui dividendi (data del pagamento, data dello stacco, cambiamenti nella politica dei dividendi)
- h) operazioni di fusioni, scissioni o scorporo;
- i) acquisto o atti di disposizione di partecipazioni o altri beni o attività;
- j) ristrutturazioni o organizzazioni aziendali con effetto sulle attività, passività o sul conto economico;
- k) cancellazione o revoca di linee di credito;
- l) controversie legali significative;
- m) insolvenza di importanti debitori;
- n) modifiche nei diritti di categorie di azioni quotate;
- o) decremento o incremento nel valore degli strumenti finanziari in portafoglio;
- p) introduzione di processi o produzioni innovative;
- q) richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- r) nuovi prodotti o processi innovativi;
- s) danni ambientali o difetti nei prodotti;
- t) mutamenti nel risultato d'esercizio o nelle perdite attese;
- u) conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi aventi rilevanza per lo svolgimento dell'attività.

- a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

❖ Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura ad opera di chiunque cagioni la morte di una persona. In particolare la pena è maggiorata se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In tali ipotesi la reclusione è da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una persona e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commessa, aumentata fino al triplo.

❖ Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma III c.p.)

Il reato si configura come aggravante rispetto alla fattispecie base di "lesioni personali colpose", in quanto arrecato con la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In base all'art. 583 c.p. la lesione personale è grave:

- Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore ai quaranta giorni;
- Se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- Una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- La perdita di un senso;
- La perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà di favella;
- La deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Reati in materia di turbata libertà dell'industria e del commercio

❖ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato.

❖ **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art 513-bis c.p.)**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia

❖ **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Reati in materia di criminalità informatica

❖ **Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491 bis c.p.)**

Il reato si concretizza qualora poste in essere alcune delle falsità previste dal capo del codice penale relativo alla falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria. In tale casistica si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici²⁶.

Per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti²⁷.

❖ **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui abusivamente ci si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

❖ **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente ci si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

❖ **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici i o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una persona diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lei stessa o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

²⁶ Art. sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016.

²⁷ L'art. 3, comma 1, lett. b), della L. 18 marzo 2008, n. 48 ha abrogato la seconda parte della disposizione che recitava: "A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli". Ora dunque si rinvia alla normativa amministrativa, nello specifico all'art. 1, lettera p), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

❖ **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una persona diffonde fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

❖ **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una persona, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

❖ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una persona distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

❖ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una persona commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Reati in materia ambientale

❖ **Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)**

Il reato ha come presupposto il verificarsi dell'evento di inquinamento, individuato nella compromissione o deterioramento²⁸, significativi e misurabili, di specifici beni ambientali quali a) le acque o aria o porzioni estese o significative del suolo o sottosuolo; b) un ecosistema²⁹, la biodiversità, anche agraria, la flora o della fauna. L'evento deve essere cagionato dalla violazione delle prescrizioni e/o limiti delle autorizzazioni rilasciate ovvero dall'assenza delle necessarie autorizzazioni ovvero dall'attuazione di comportamenti omissivi³⁰. E' necessario quindi che esista un nesso di causalità effettiva tra l'evento di inquinamento e la condotta. L'inquinamento potrà essere cagionato attraverso sia una condotta attiva, ossia mediante la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, sia con il mancato impedimento dell'evento dannoso o

²⁸Da un punto di vista lessicale i due termini di differenziano per gli effetti della condotta, rinvenibili in una situazione tendenzialmente irrimediabile ("compromessa") che può ricomprendere anche condotte minori o maggiori di un'azione di danneggiamento. Da un punto di vista normativo, il termine "compromissione" non è utilizzato per indicare una situazione di "danno attuale" per il quale si utilizza il termine invece di "deterioramento" (art.300 del D.Lgs. 152/2006 "È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima).

²⁹Cfr. Corte di Cassazione, Ufficio Massimario settore penale, Rel. N. III/04/2015, per ecosistema si intende "l'insieme degli organismi viventi (comunità), dell'ambiente fisico circostante (habitat) e delle relazioni biotiche e chimico – fisiche all'interno di uno spazio definito della biosfera"

³⁰Cfr. Corte di Cassazione, Ufficio Massimario settore penale, Rel. N. III/04/2015, per ecosistema si intende "l'insieme degli organismi viventi (comunità), dell'ambiente fisico circostante (habitat) e delle relazioni biotiche e chimico – fisiche all'interno di uno spazio definito della biosfera"

pericoloso da parte di chi, secondo normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto al fatto di inquinamento. Non è comunque escludibile a priori il concorso di reati ogni qualvolta attraverso la commissione di un illecito penale di natura diversa da quella ambientale si cagioni anche un evento di inquinamento (o disastro, come di seguito indicato). Qualora accertata la responsabilità è prevista per la Società l'applicazione di sanzioni pecuniarie (da 250 a 600 quote) e delle sanzioni interdittive.

❖ **Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)**

Il reato si configura nell'ipotesi in cui si verifichi l'evento di disastro ambientale, individuato in tre diverse situazioni le quali alternativamente lo determinano: 1) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Sono invece esclusi i casi all'art. 434 del c.p. "disastro innominato", ove sono ricondotti eventi distruttivi di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atti a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi³¹ per la vita ed integrità fisica delle persone. Nel caso del disastro ambientale l'oggetto di tutela è l'ambiente pertanto il disastro ambientale può verificarsi anche senza danno o pericolo per le persone. L'offesa alla pubblica incolumità è strettamente correlata con i due fenomeni di alterazione e costituisce conseguenza diretta, considerando il carattere di prorompente diffusione ed espansività del fenomeno tale da porre a pericolo, collettivamente un numero indeterminato di persone

L'evento è cagionato dalla violazione delle prescrizioni e/o limiti delle autorizzazioni rilasciate o dall'assenza delle necessarie autorizzazioni ovvero dall'attuazione di comportamenti omissivi. E' necessario quindi che esista un nesso di causalità effettiva tra l'evento di disastro ambientale e la condotta. Accertata la responsabilità della Società sono applicate sanzioni pecuniarie (da 400 a 800 quote) ed interdittive ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs.231/2001.

❖ **Inquinamento ambientale colposo e Disastro ambientale colposo (Delitti colposi contro l'ambiente art. 452 quinquies c.p.)**

Il reato si configura al verificarsi dell'evento di inquinamento ambientale e disastro ambientale. L'evento deve essere conseguenza dell'inosservanza delle prescrizioni e/o dei limiti delle autorizzazioni rilasciate ovvero dell'attuazione di comportamenti idonei a cagionare un inquinamento o un disastro ambientale. La volontà del soggetto, tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione, non è diretta all'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire, nel rispetto degli obblighi imposti, per negligenza, imperizia, imprudenza.

A. Reati in materia di rifiuti

❖ **Attività di gestione dei rifiuti non autorizzate (art. 256 del D.Lgs. 152/2006, comma 1):**

³¹ Cfr. Cass. Pen. Sez. IV Sent., 10-04-2015, n. 14859.

Il reato si configura nell'ipotesi in cui sia effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208,³² 209³³, 210³⁴, 211³⁵, 212³⁶: 214³⁷, 215³⁸, 216³⁹.

❖ **Miscelazione di rifiuti** (art. 256 del D.Lgs. 152/2006, comma 5):

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187⁴⁰ effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

❖ **Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi** (art. 256 del D.Lgs. 152/2006, comma 5)

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).⁴¹

❖ **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** (art. 258 del D.Lgs. 152/2006, comma 4)

Il reato si configura nell'ipotesi di imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, le quali non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. Il reato si realizza inoltre nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, in cui sono fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e nell'utilizzo del certificato falso durante il trasporto.

❖ **Traffico illecito dei rifiuti** (art. 259 del D.Lgs. 152/2006, comma 1);

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

❖ **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 260 del D.Lgs. 152/2006, comma 1)

³² ART. 208_Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo così modificato dall'articolo 2, comma 29-ter, d.lgs. n. 4 del 2008)

³³ ART. 209. Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale

³⁴ ART.210. Autorizzazioni in ipotesi particolari (articolo abrogato dall'articolo 39, comma 3, d.lgs. n. 205 del 2010)

³⁵ ART.210. Autorizzazioni in ipotesi particolari (articolo abrogato dall'articolo 39, comma 3, d.lgs. n. 205 del 2010)

³⁶ ART 212. Albo nazionale gestori ambientali

³⁷ART. 214. Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate (articolo così sostituito dall'articolo 27 del d.lgs. n. 205 del 2010)

³⁸ ART. 215. Auto smaltimento

³⁹ ART. 216. Operazioni di recupero

⁴⁰ Art. 187. Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (articolo così sostituito dall'articolo 15 del d.lgs. n. 205 del 2010)

⁴¹ Art. 227, comma 1, lettera b) richiama i rifiuti sanitari indicati D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

- ❖ **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività** (art. 260 del D.Lgs. 152/2006, comma 2)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti ad alta radioattività.

- ❖ **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti** (art. 260-bis del D.Lgs. 152/2006, comma 6, 7 e 8).

❖ **Predisposizione ed inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi con false indicazioni**

Il reato si configura nell'ipotesi di predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e di inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

❖ **Trasporto non accompagnato da copia cartacea della scheda SISTRI**

Il reato si configura nell'ipotesi in cui si omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

❖ **Trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato da copia cartacea della scheda Sistri**

Tale ipotesi si configura nel caso in cui si omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

B. Reati in materia di bonifica

❖ **Inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee**

Il reato si configura nell'ipotesi in cui è cagionato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio

C. Reati in materia di inquinamento atmosferico

- ❖ **Superamento valori limiti di emissione e di qualità dell'aria** (art. 279 del D.Lgs. 152/2006, comma 5) **o prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione**

Il reato si configura nell'ipotesi, in cui, nell'esercizio di uno stabilimento, con violazione dei valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271⁴² o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, il superamento dei valori limite di emissione determini il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

⁴² ART. 271- Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività (articolo così modificato dall'articolo 3, comma 5, d.lgs. n. 128 del 2010)

❖ **Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente** (art. 3 della Legge 549/93, comma 6)

Il reato si configura nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 articolo (cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive) ed è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Reati in materia di riciclaggio

❖ **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

❖ **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

❖ **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

❖ **Autoriciclaggio (art. 648ter 1 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui il soggetto, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, provvede ad impiegare, sostituire, trasferire i proventi del reato stesso (denaro, beni o altre utilità) in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dello stesso provento. E' previsto uno specifico esimente nel caso in cui i proventi vengano destinati alla mera utilizzazione o godimento personale dell'autore della condotta.

Reati in materia di criminalità organizzata e transnazionali

❖ **Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) e Associazione per delinquere (art. . 416 c.p.)**

Il primo reato si distingue dal secondo per il fatto che coloro che ne fanno parte *“si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé od ad altri in occasione di consultazioni elettorali.”*. L'art. 416 bis c.p. si applica anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Gli altri due tipi di associazioni criminose sono invece caratterizzate dall'essere preordinate al fine della commissione di specifici reati, concernenti il contrabbando di tabacchi lavorati esteri o la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

❖ **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che - consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, col risultato di rendere più difficile la scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento.

❖ **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio).

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648 ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione della ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648 bis c.p..

❖ **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286)**

Il reato di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 consiste nel compimento, al fine di trarne un profitto anche indiretto, di atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio italiano in violazione delle disposizioni sull'immigrazione, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Pene aggravate sono previste, in particolare, per i casi in cui le predette condotte siano commesse con il fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale, ovvero riguardino l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento.

E' inoltre punita (art. 12, comma 5 del D.Lgs. citato) la condotta di chi, pur non avendo concorso a procurare l'ingresso illegale, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività di sfruttamento sopra menzionate, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato.

❖ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Tale reato si perfeziona nel caso in cui, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

❖ **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

La condotta criminosa consiste nel prestare aiuto a taluno - dopo l'avvenuta commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo - ad eludere le

investigazioni dell’Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Il reato sussiste anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

La norma punisce qualsiasi condotta idonea ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Si precisa che, per giurisprudenza maggioritaria, sono punite a titolo di favoreggiamento personale anche le false informazioni all’Autorità Giudiziaria tese ai fini di cui sopra.

Delitti contro la personalità individuale

❖ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis).

La condotta illecita consiste nello svolgere attività di intermediazione illecita o nell’utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante intermediari, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. La nuova formulazione del reato identifica come indice di sfruttamento la sussistenza di una delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

I soggetti attivi del reato sono i soggetti apicali e sottoposti allo loro vigilanza e la condotta deve essere attuata nell’interesse e vantaggio dell’Ente.

Delitti in materia tributaria⁴³

⁴³ I reati tributari sono stati introdotti all’art. 25quiquiesdecies con la Legge 19 dicembre 2019 n. 157 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, che ha convertito con modificazioni del decreto-legge del 26 ottobre 2019 intitolato “Disposizioni urgenti in materia fiscale per esigenze indifferibili. Con il D.Lgs. n. 75/2020 è stato rubricato anche l’art. 25-sexiesdecies che ha integrato ulteriori fattispecie, di seguito elencate, e correlate ai reati tributari ma non ritenute realizzabili:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);

❖ Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D Lgs. n. 74/00)

Il reato si configura allorché chiunque indichi, in una dichiarazione annuale obbligatoria dei redditi o dell'IVA, elementi passivi fittizi, al fine di evadere l'imposta e, a tale scopo, si avvale di fatture o di altri documenti riferiti a operazioni inesistenti. A tal proposito si precisa che sono da intendersi tali le ricevute, note, fatture, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito inerenti operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, documenti che indicano i corrispettivi o l'iva in misura superiore a quella reale, operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi. condotta deve essere attuata nell'interesse e vantaggio della Società. Nel caso specifico l'obiettivo è recuperare l'IVA versata, per il tramite di una o più operazioni fittizie ed il ricorso a società di comodo

L'inesistenza delle operazioni può essere intesa tanto in senso oggettivo, quando le operazioni non state svolte, quanto in senso soggettivo, quando le stesse sono state svolte (e quindi il dichiarante ha effettivamente sostenuto la spesa), ma da parte di uno o di tutti i soggetti diversi da quelli indicati nei documenti. In tale fattispecie ricadano anche le operazioni c.d. "frodi carosello".

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti l'art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs 231/2001 prevede a carico della persona giuridica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, con aumento di un terzo se, in seguito alla commissione dei predetti delitti, l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità nonché le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.Lgs. 231/2001.

❖ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/00)

Il reato si configura quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, l'autore del reato compia operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria; indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa, sia essa Irpef o IVA, sia superiore, con riferimento a ciascuna di esse, ad euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, sia superiore a euro un milione cinquecentomila; ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Elemento qualificante la condotta è che il soggetto attivo, oltre a compiere una falsa rappresentazione contabile, si avvalga di mezzi fraudolenti caratterizzati da un particolare grado di inganno, costituito dalla loro idoneità ad ostacolarne l'accertamento, sia tributario sia in ambito penale.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici l'art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs 231/2001 prevede a carico della persona giuridica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, con aumento di un

-
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
 - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

terzo se, in seguito alla commissione dei predetti delitti, l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.Lgs. 231/2001.

❖ **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art 8 D. Lgs. n. 74/00)**

Il reato si configura quando, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, l'agente emette fatture o rilascia altri documenti per operazioni inesistenti. La realizzazione della condotta necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso. Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso e dal conseguimento di un'effettiva evasione. È richiesto il dolo specifico, cioè il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi che, tuttavia, non necessariamente deve essere esclusivo, *"essendo integrato anche quando la condotta sia commessa per conseguire anche un concorrente profitto personale"⁴⁴.*

Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti l'art. 25*quinqüesdecies* del D. Lgs 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta sia inferiore ad euro centomila (art. 8, comma 2 bis, D. Lgs n. 74/2000), si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Sono inoltre previste le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.Lgs. 231/2001.

❖ **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D Lgs. n. 74/00)**

Il reato si configura quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, il soggetto agente occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Il presupposto essenziale per la configurabilità dell'illecito è la previa istituzione di tale documentazione da parte del contribuente, di cui è necessario acquisire prova, non essendo possibile assumerla presuntivamente istituita. Nello specifico, per scritture contabili e documenti di cui è obbligatoria la conservazione si intende la documentazione la cui tenuta sia imposta dalla legge in relazione alle diverse categorie di soggetti, nonché quella la cui tenuta è legalmente dovuta ai fini della ricostruzione del reddito o del volume d'affari. L'occultamento postula un'attività volta a celare detta documentazione tale da determinare l'irreperibilità, mentre per distruzione si intende l'eliminazione fisica del documento, sia mediante il totale disfacimento del supporto (fisico o informatico), sia mediante cancellatura o abrasioni parziali finalizzate a renderlo non intellegibile.

Per tale fattispecie di reato l'art. 25*quinqüesdecies* del D. Lgs 231/2001 prevede a carico della persona giuridica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.Lgs. 231/2001.

❖ **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs. 74/00)**

Il reato si configura quando al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, il soggetto agente aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui

⁴⁴ Cassazione penale, sez. III, 24 maggio 2019, n. 39316

beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Per l'integrazione del reato, non è necessario che sussista, al momento in cui vengono compiuti gli atti penalmente sanzionati, una procedura di riscossione in atto, o anche solo quella di accertamento. Da ultimo, la norma espressamente richiede che la condotta sia idonea a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, a prescindere dall'effettivo conseguimento di tale obiettivo.

Secondo la giurisprudenza, devono considerarsi fraudolenti tutti quei comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè ravvisare l'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione.

Per tale fattispecie di reato l'art. 25*quinqüesdecies* del D. Lgs 231/2001 prevede a carico della persona giuridica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e che la sanzione pecuniaria sia aumentata di un terzo se, in seguito alla commissione dei predetti delitti penale-tributari, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

❖ Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n.74/2000)

Il reato si configura qualora, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sono indicate in una delle dichiarazioni annuale della Società, relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. Non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

❖ Omessa Dichiarazione (art. 5 D.lgs. n.74/2000)

Il reato si configura qualora chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato: (i) una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila; (ii) la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non è considerata omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

❖ Indebita compensazione (art.10-quater D.lgs. n. 74/2000)

Il reato si configura qualora non siano versate le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.